

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA, L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – E.S.U. DI PADOVA, PER LA GESTIONE DI BORSE E DI INCENTIVI ALLO STUDIO A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in via Dorsoduro 3901 30123 Venezia (d'ora in poi detta "Regione"), rappresentata dall'Assessore Oscar De Bona, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della giunta Regionale del Veneto

e

L'Università degli Studi di Padova -, cod. fiscale 80006480281, con sede legale in Padova, via VIII Febbraio 2 (d'ora in poi detta "Università di Padova"), rappresentata dal Rettore Prof. Vincenzo Milanesi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 2 febbraio 2009 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2009.

e

L'Università di Verona -, cod. fiscale 93009870234, con sede legale in Verona, via dell'Artigliere, 8 (d'ora in poi detta "Università di Verona"), rappresentata dal Prof. Giuseppe Favretto, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 20.1.2009 e

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.12.2008.

e

L'Università IUAV di Venezia , cod. fiscale 80009280274, con sede legale in Venezia, S.Croce,191 (d'ora in poi detta "Università IUAV"), rappresentata dal Prorettore Prof.ssa Matelda Reho, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 11 febbraio 2009 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2009

e

L'Università Ca' Foscari Venezia , cod. fiscale 80007720271, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3246 (d'ora in poi detta "Università di Venezia"), rappresentata dal Prorettore Prof. Agostino Cortesi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2008 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2008.

e

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Padova, cod. fiscale 00815750286, con sede legale in Padova, via S.Francesco, 122 (d'ora in poi detta "ESU di Padova"), rappresentata dal Commissario Straordinario Dr Flavio Rodeghiero, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Commissario Straordinario del 10 marzo 2009.

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto, attraverso il proprio "Assessorato alle

politiche dei flussi migratori”, intende contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all'estero;

- le Università in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri ordinamenti degli studi ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, l'offerta didattica al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità italiane, venete all'estero;

- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Università e Regione, nell'ambito dell'attività didattica, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il predetto accordo ha per oggetto la corresponsione di un contributo sotto forma di borsa di studio regionale, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Università, per la formazione di livello

specialistico universitario, come meglio specificato al successivo art. 4, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 3 – Doveri della Regione

1. Ai fini di cui all'art. 2, la Regione Veneto stanzierà ogni anno nel proprio di bilancio un apposito fondo da destinare ai giovani oriundi veneti residenti all'estero.
2. L'importo e il numero di tali borse verrà comunicato annualmente all'Università coordinatrice che utilizzerà tutti gli strumenti per un'adeguata pubblicizzazione della proposta dell'offerta formativa regionale.
3. La Regione si occuperà di diffondere tale iniziativa anche attraverso la propria rete di centri di informazione per i Veneti nel mondo.
4. La Regione provvederà a selezionare i candidati, attraverso apposite procedure e limitatamente alla verifica dei requisiti di cui alla Legge Regionale n. 2/2003, e comunicherà all'Università coordinatrice i nominativi dei selezionati.
5. La Regione si impegna a trasferire all'Università coordinatrice l'80% dell'importo della borsa al momento della accettazione dei nominativi indicati nei modi previsti dal precedente punto 4 del presente articolo.
6. La borsa di studio dovrà coprire le spese per un viaggio di andata e ritorno dal paese di origine del giovane, il costo

per l'iscrizione universitaria, vitto e alloggio, ed eventualmente e fino al raggiungimento della disponibilità massima della borsa anche il costo per l'acquisto dei libri di testo.

7. La Regione si impegna ad assicurare l'alloggio, se richiesto, presso le residenze universitarie dell'ESU di Padova.
8. La Regione si impegna a corrispondere all'Università coordinatrice, a copertura delle spese di gestione amministrativa, il 5% dell'importo totale delle borse erogate.

Art. 4 – Doveri delle Università

1. Le Università, per la durata della Convenzione, indicheranno una Università capofila che manterrà i rapporti con la Regione sia per la gestione dei fondi sia per la comunicazione rispetto agli altri Atenei.
2. L'Università si riserva di valutare la coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati proposti dalla Regione in relazione al corso universitario prescelto.
3. In particolare i candidati potranno iscriversi a:
 - 1) Master universitario di primo livello;
 - 2) Master universitario di secondo livello;
 - 3) Stage universitario post laurea o altra iniziativa formativa destinata alla ricerca che preveda tra i titoli di accesso la laurea.
4. Il candidato dovrà scegliere tra le suddette iniziative formative quelle che abbiano una durata non inferiore a 6 mesi e non

superiore all'anno.

5. Il candidato deve possedere una laurea almeno triennale per il titolo di cui ai punti 1 e 3 e almeno quadriennale per il titolo di cui al punto 2.
6. Il candidato dovrà presentare opportuna documentazione vidimata dal consolato competente a dimostrazione dei titoli accademici posseduti.
7. L'Università procede, sulla base dei nominativi indicati dalla Regione e dall'Università capofila, a valutare i curriculum dei candidati. Una volta ritenuti idonei per l'iniziativa prescelta, comunicherà alla Regione la possibilità per il candidato di procedere con le richieste di ingresso in Italia attraverso gli opportuni canali di Ambasciata o Consolato.
8. L'Università si impegna a contribuire ai costi di iscrizione del corso, se previsti, e per la durata normale prevista dall'ordinamento di riferimento, nella misura del 10% o del 15% del costo del corso se l'iniziativa ha un costo rispettivamente inferiore o superiore ai 2.000,00 Euro.
9. Gli studenti saranno assicurati a cura dell'Università di iscrizione.
10. Al termine del corso prescelto, l'Università produrrà apposita relazione da inviare alla Regione del Veneto nella quale indicherà come l'importo della borsa è stato erogato e la frequenza/superamento di obblighi formativi. In caso di esito positivo la Regione liquiderà all'Università il restante 20% della

borsa di studio.

11. Le università comunicheranno il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio competente che terrà i rapporti sia con la Regione Veneto, sia con le altre Università, sia con il vincitore della borsa di studio.

12. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università che coordinerà gli altri atenei del Veneto.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei contraenti, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 6 - Durata

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e sarà automaticamente rinnovata di anno in anno.
2. E' fatta salva la disdetta di una della parti da formularsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno 2011.

Art. 7 – Imposta di bollo

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Università statali, ed è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 8 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Padova, lì 12 marzo 2009

Regione del Veneto

L'Assessore Arch. Oscar De Bona

Università degli Studi di Padova

Il Rettore Prof. Vincenzo Milanese

Università di Verona

Il Prof Giuseppe Favretto

Università IUAV di Venezia

Il Prorettore Prof.ssa Matelda Reho

Università Ca' Foscari Venezia

Il Prorettore Prof. Agostino Cortesi

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario – E.S.U. di
Padova Il Commissario Straordinario
Dr Flavio Rodeghiero